



Bellante



Giulianova



Morro D'oro



Mosciano
Sant'Angelo

Prot. n. 894

Giulianova, 12 marzo 2020

PROVVEDIMENTI PRECAUZIONALI DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" - COVID - 19 - INDIVIDUAZIONE ATTIVITÀ INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA

Il Presidente

Visti:

- l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;
- per quanto occorrer possa, l'art. 50 commi 1, 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19" con particolare riguardo al suo art. 3;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID - 19";
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, pubblicato in gazzetta Ufficiale in pari data, che disciplina in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 in pari data che estende, le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, aggiungendo l'obbligo del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico

considerato quanto segue:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- L'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- L'Organizzazione mondiale della sanità in data 11 marzo 2020 ha qualificato in termini di pandemia l'epidemia da COVID - 19;
- con D.P.C.M., 10 marzo 2020 pubblicato in Gazzetta ufficiale in pari data all'art. 16, è stato stabilito quanto segue: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;
- l'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 così reca: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo della dichiarata pandemia, l'incremento dei casi anche sul locale territorio, e la normativa richiamata impongono di dover individuare le attività che, attratte alla competenza di questo Ente, sono indifferibili e da rendere in presenza;
- il principio di massima precauzione presuppone rigore ed impone ragionevolmente un doveroso criterio di cautela nei confronti dei dipendenti;
- l'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, per estensione applicabile, testualmente recita: *"A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate, sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali"*;
- la presente ordinanza non si pone in contrasto con le disposizioni statali dettate a presidio delle ragioni emergenziali in argomento, ma ne rappresenta un'applicazione;
- sentiti gli Uffici ed il Segretario Generale

ordina:

1) con decorrenza da venerdì 13 marzo 2020 e fino alle ore 00:00 di mercoledì 25 marzo 2020, e impregiudicata la revoca al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve proroghe, **di individuare nelle seguenti, le attività indifferibili da rendere in presenza:**

I. **ufficio protocollo;**

II. **affari finanziari;**

III. **ufficio di Piano (Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale);**

- 2) i Responsabili degli Uffici, nell'ambito di detti Uffici da rendere in presenza, stabiliscono misure organizzative generali che riducano al minimo l'accesso di personale laddove, in riferimento al restante personale, favoriscono la fruizione di congedo ordinario e, per le attività da assicurare nel rispetto di termini di legge, l'attivazione di *Smart working* ai sensi del citato D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- 3) i Responsabili degli Uffici, nell'ambito di detti Uffici da rendere in presenza, e con particolare riferimento agli addetti al servizio sociale professionale e agli addetti agli uffici di segretariato sociale dislocati sui territori, danno attuazione alle misure organizzative già predisposte volte a contingentare gli accessi per gli Uffici di Segretariato Sociale, ed a favorire il lavoro da remoto in relazione agli Uffici del Servizio Sociale Professionale;
- 4) i Responsabili degli Uffici inoltre, che coordinano nel rispetto delle proprie individuali competenze, il complesso della organizzazione amministrativa, prestano attività lavorativa in *Smart working* per un monte ore pari al 50per cento del complessivo derivante dal rapporto convenzionale in corso con questo Ente, ed il restante 50per cento in sede.

Il Presidente
Jwan Costantini f.to